

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani	Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via	Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo	Relatore estensore

nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, avente ad oggetto l'azione rappresentativa di classe cumulativa e inibitoria promossa da:

ASSOCIAZIONE CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino (c.f. [REDACTED] con gli avv. [REDACTED] Corrado MATTARELLI e [REDACTED] come da procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

la SOCIETA' (c.f. [REDACTED] con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] come da procura in atti;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto

L'associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino (di seguito, Codici), premesso di essere regolarmente iscritta tra le associazioni dei consumatori (doc. 1, 2 ricorrente) e quindi legittimata ad agire ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), ha proposto nei confronti di la SOCIETA' società di intermediazione finanziaria e bancaria che opera nel mercato del credito al consumo, un'azione rappresentativa di classe chiedendo al Tribunale adito di adottare, cumulativamente e previa ammissione dell'azione, i provvedimenti compensativi e inibitori previsti dagli art. 140 *octies* e *novies* della disciplina consumeristica ed esattamente:

1) in via principale, previa declaratoria di nullità di tutte le clausole in contrasto con l'art. 125 sexies TUB e 125 TUB (nella versione antecedente alla riforma di cui al dlgs 13 agosto 2010, n. 141) accertare e dichiarare che l'omesso rimborso dei costi up front (ivi inclusi i costi di istruttoria e le

provvigioni dell'intermediario) in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti da parte della Società nei confronti dei propri clienti, è illegittimo per le ragioni dedotte in narrativa e, in particolare, perché contrario al disposto dell'art. 125 sexies TUB;

2) per l'effetto, condannare la Società a restituire/rimborsare in favore di ciascun aderente all'azione di classe un importo (proporzionale o in subordine conforme al piano di ammortamento) pari alla riduzione degli up front costs (ivi inclusi i costi di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario) che la medesima società avrebbe dovuto eseguire in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio ritenuto di giustizia tra quelli prospettati»;

3) definire i caratteri individuali omogenei della Classe come segue: "i consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società, si siano visti denegare da quest'ultima la riduzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125 sexies TUB, in relazione a contratti di credito al consumo stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022" (art. 840 sexies, comma 1, lett. c) c.p.c.); " ovvero definire i caratteri individuali omogenei della Classe nel miglior modo ritenuto di giustizia";

4) stabilire che, ai sensi dell'art. 840 sexies, comma 1, lett. d) c.p.c., ai fini della prova della titolarità dei diritti individuali omogenei della Classe, ciascun aderente dovrà quantomeno: (i) depositare il conteggio estintivo del finanziamento predisposto dalla Società unitamente alla prova del saldo dell'importo richiesto da quest'ultima; (ii) depositare il contratto di finanziamento, completo del dettaglio del costo totale del credito; ovvero indicare i diversi documenti ritenuti di giustizia";

5) adottare i provvedimenti di cui all'art. 840 sexies, comma 1, lett. e), f), g) ed h) c.p.c.;

6) inibire con effetto immediato le condotte illecite da parte della resistente, ai sensi dell'art. 140 octies cod. cons. e così per ogni condotta simile;

7) ordinare che la Società adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, e quindi ordinare alla Società di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela (ivi inclusa quella relativa a rapporti estinti) con la quale informa la stessa dei diritti restitutori spettanti in sede di estinzione anticipata del finanziamento di credito al consumo;

8) ordinare alla resistente, per il caso dell'inadempimento all'ordine di inibitoria, la condanna della controparte al pagamento di € 5 .000,00 e per ogni singola condotta, pari al massimo previsto dalla legge, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

9) condannare la resistente a rifondere le spese di lite, ivi incluso il contributo unificato di Euro 518,00 e la marca da bollo di Euro 27,00, e compensi per il presente giudizio, aumentati fino al triplo

ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DM 55/2014, distraendole direttamente in favore degli avvocati antistatari.

A fondamento di quanto richiesto, parte ricorrente ha contestato la validità delle clausole contrattuali apposte dalla resistente nei contratti di credito al consumo sottoscritti fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 dell'8 novembre 2022 (come da modelli Secci - *Standard European Consumer Credit Information* - del 2017, cfr. doc. 5 sez. 3.1, clausola 7.1 e doc. 6 ricorrente), volte ad escludere il rimborso degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti (inclusi quelli eseguiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e con delegazione di pagamento), violando così la disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* T.U.B., introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 in attuazione della direttiva europea 2008/48/CE in materia di credito al consumo, considerato che:

- la norma in oggetto, nella sua formulazione previgente, disponeva:

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;

- la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-383/18 dell'11 settembre 2019 (nota come sentenza Lexitor), ha risolto il contrasto sorto in via interpretativa, chiarendo che: *L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore;*

- l'Arbitrato delle Controversie Bancarie e la giurisprudenza di merito si sono adeguate a tale principio, riconoscendo al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (doc. 13-19 ricorrente);

- il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha novellato il disposto dell'art. 125 *sexies* T.U.B. nei termini che seguono:

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte;

- la Corte Costituzionale, con la sentenza sopra citata, ha dichiarato parzialmente illegittimo il disposto dell'art. 11 *octies*, comma 2, del citato d.l. n. 73/2021, affermando che, sia per i contratti antecedenti all'entrata in vigore della novella, sia per i contratti successivi, vige il principio sancito

dalla sentenza Lexitor, con conseguente diritto del consumatore alla restituzione sia dei *recurring costs* sia degli *up front costs*.

L'Associazione ha quindi esposto di voler agire a tutela dei diritti omogenei vantati dai consumatori, inerenti ai diritti restitutori e compensativi derivanti dall'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi dalla resistente che, agendo in violazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., ha loro negato illegittimamente il diritto alla restituzione dei costi *up front* (istruttoria e oneri di distribuzione), onde evitare la reiterazione di tali condotte.

la SOCIETA' si è regolarmente costituita in giudizio con memoria del 2 luglio 2025, chiedendo in via principale di *accertare e dichiarare la validità e correttezza dei conteggi estintivi relativamente ai contratti di finanziamento sottoscritti da la SOCIETA' con i singoli consumatori aderenti all'azione di classe oggetto del presente giudizio e per l'effetto (a) dichiararsi che nulla è dovuto da la SOCIETA' ai medesimi e (b) rigettare integralmente tutte le domande e azioni di parte ricorrente oggetto della presente azione di classe*; in via meramente subordinata, di *dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a la SOCIETA' in merito alla parziale domanda avversa finalizzata alla restituzione degli oneri di distribuzione, nonché rideterminare il minor importo eventualmente oggetto di restituzione a carico dell'odierna resistente nei confronti dei singoli consumatori aderenti alla azione di classe oggetto del presente giudizio, ferma restando l'istanza di rigetto, per i motivi tutti sopra esposti, dei provvedimenti inibitori richiesti da controparte ex art. 140 octies del Codice del Consumo*.

In replica alle deduzioni avversarie, la resistente, dopo aver premesso che il modello di contratto in uso fino al mese di luglio 2021 (cfr. doc. 2 resistente p. 2, 3) prevede chiaramente nel frontespizio l'addebito al consumatore dei costi fissi realmente sostenuti da la SOCIETA' nella fase propedeutica al perfezionamento del contratto, quindi non soggetti a maturazione nel tempo, ovvero i c.d. *oneri up front*, quali:

- a) spese di istruttoria (cioè le pratiche e le formalità necessarie all'erogazione del prestito, quali a titolo esemplificativo la raccolta e l'esame della documentazione a corredo della richiesta, le operazioni di adeguata verifica della clientela, la delibera di concessione del prestito, l'erogazione dello stesso) secondo l'importo previsto nel contratto e regolarmente incluso nel calcolo del TAEG;
- b) imposta di bollo fissa di euro 16,00;
- c) oneri di distribuzione (ovvero l'importo corrispondente alle provvigioni versate da la SOCIETA' all'intermediario del credito per tutte le attività di promozione del contratto di finanziamento) secondo l'importo previsto nel contratto stesso e regolarmente incluso nel calcolo del TAEG;

ha esposto le seguenti argomentazioni difensive:

- il novellato disposto dell'art. 125 *sexies* T.U.B. si applica ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), poiché la Corte Costituzionale non ha modificato il regime intertemporale della nuova disciplina (in tal senso, v. doc. 4-8 resistente);
- gli oneri di distribuzione, di cui si chiede il rimborso, si identificano nella provvigione a favore dell'agente in attività finanziaria e sono costi che la SOCIETA' in qualità di preponente, è obbligata a sostenere nei confronti dell'intermediario del credito *ex art.* 1748 c.c., per cui difetta la legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione, non potendo essere tenuta alla ripetizione di un importo che è stato percepito da un terzo ovvero il mediatore;
- le spese di istruttoria rappresentano un costo effettivamente sostenuto da la SOCIETA' che, se rimborsato, determinerebbe una perdita ingiusta, posto che le voci dovute e corrisposte (cfr. doc. 3 resistente) al consumatore sono quelle soggette a maturazione nel tempo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 180/1950 (art. 6 *bis*, co. 3 e art. 38), tuttora valido.

Il ricorso è stato correttamente notificato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 140 *octies*, co. 2 cod. cons.

All'udienza del 14 novembre 2025, il Collegio ha concesso alle parti termine per memorie, tempestivamente depositate.

Con memoria del 15 gennaio 2026, la ricorrente ha affermato come non sia stata oggetto di contestazione la condotta censurata, ovvero che la resistente, per tutti i contratti già stipulati (quantomeno sino al mese di luglio 2021), non abbia adeguato la sua prassi commerciale al mutato quadro normativo e giurisprudenziale persistendo nel diniego del rimborso dei costi *up front* di distribuzione e istruttoria, allegando nello specifico che:

- la giurisprudenza sia europea sia nazionale ha ritenuto (in modo pressoché uniforme) che non si debba distinguere tra oneri *up front* ed oneri *recurring*, così restando assorbita ogni ulteriore distinzione all'interno degli oneri corrisposti dal cliente all'intermediario; in particolare, la Corte d'Appello di Torino ha sancito l'obbligo di provvedere al rimborso degli oneri *up front* anche con riferimento alle spese di intermediazione versati ai *broker* creditizi (doc. 25 ricorrente);
- l'art. 125 *sexies* T.U.B., comma 3, prevede che tali costi debbano essere rimborsati dalla banca, fermo restando il "diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito";
- è erroneo il richiamo all'art. 6 *bis*, comma 1, del D.P.R. n. 180/1950 che, da un lato, prevede l'applicazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., dall'altro riguarda una fattispecie peculiare di finanziamento che è quella mediante cessione del quinto di salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- l'obbligo di rimborso si applica dall'entrata in vigore della direttiva europea, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia;
- è ancora attuale la condotta in contestazione e quindi sussiste l'esigenza di emettere l'ordine inibitorio e ripristinatorio richiesto.

Da parte sua, la resistente ha anzitutto dato atto di aver adeguato i propri modelli contrattuali di finanziamento all'evoluzione normativa e giurisprudenziale e alle richieste dei clienti in merito al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto, come si evince:

- dall'esame del modello in uso *ante* 2020, che rispetta le indicazioni date a quel tempo dalla Banca d'Italia in merito alla definizione e ripartizione dei costi non rimborsabili (cfr. doc. 2, 10 resistente);
- dagli estratti delle delibere *la SOCIETA'* del [REDACTED] (doc.11 resistente), con cui è stato adottato un modello che prevede l'adozione di un costo unico ricompreso nel tasso annuo nominale senza oneri a carico del cliente finale, in linea con la giurisprudenza europea;
- dall'ulteriore adeguamento al novellato disposto dell'art. 125 *sexies* T.U.B. (doc. 11, 12, 13 resistente), che non esclude alcun costo dalla restituzione, salva l'imposta di bollo;
- dall'implementazione del mese di aprile 2025 che ha stabilito il riconoscimento in favore del cliente del rimborso integrale di tutti i costi *recurring* e *up front* con riguardo ai finanziamenti erogati, anche se antecedenti al 25 luglio 2021 (doc. 14 resistente).

Esposto ciò, la resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per i seguenti motivi:

1. non omogeneità dei diritti individuali tutelati, che comprendono un agglomerato eterogeneo di posizioni giuridiche e fattuali tra loro non assimilabili, tenuto conto:
 - delle modifiche intervenute nei modelli contrattuali e nelle clausole relative ai costi e all'estinzione anticipata (doc. 11-13 resistente) nell'arco temporale di riferimento, individuato da parte ricorrente nel periodo compreso tra il decennio precedente al deposito del ricorso e la pronuncia della Consulta – quindi dal 14 marzo 2015 all'8 novembre 2022 –;
 - dell'erronea indicazione del profilo temporale, dovendosi aver riguardo alla data di entrata in vigore del novellato art. 125 *sexies* T.U.B. ovvero al 25 luglio 2021;
 - dei diversi criteri di calcolo dei rimborsi, che richiedono una valutazione differenziata caso per caso;
2. manifesta infondatezza per dedotta violazione dell'*onus probandi*, non essendo stato offerto un quadro probatorio tale da fondare e sostenere la plausibilità dell'azione;

3. con specifico riguardo all'azione di inibitoria, insussistenza dell'attualità della condotta in contestazione (cfr. doc. 15 resistente).

Infine, la resistente ha insistito per la sospensione della causa, vista l'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia Europea sollevata dal Giudice di Pace di Palermo sulle questioni di cui si controverte.

La causa è stata assegnata alla scrivente, in sostituzione della precedente Giudice titolare dott.ssa Ricci, con provvedimento del Presidente di Sezione Prot. SXV n. 1-2026.

All'udienza del 26 febbraio 2026, le parti hanno insistito sulle rispettive istanze e il Tribunale ha riservato la propria decisione.

Considerato in diritto

Sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.

L'istanza sollevata da la SOCIETA' deve essere disattesa, non ravvisandosi i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.

Il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2025, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 T.F.U.E. le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se - nel contesto di una normativa nazionale che preveda strumenti di trasparenza e verifica che impongono agli enti finanziatori di quantificare e ripartire i costi, in maniera trasparente, in base alla loro natura, dipendente o meno dalla durata del contratto, dandone preventiva informativa al consumatore, inter alia, per mezzo del modello SECCI - la disciplina prevista dall'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor (C-383/18) e tenuto conto altresì dei principi espressi dalla medesima Corte nelle sentenze Unicredit Austria (C-555/21) e Santander (C76/22), osti a un'interpretazione della predetta normativa nazionale in base alla quale la restituzione dovuta al consumatore del "costo totale del credito" comprenda soltanto i costi indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza fornita al consumatore;

b) se la disciplina dell'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, osti a un'interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso di restituzione al consumatore del "costo totale del credito", l'ente finanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi alle attività svolte in fase precontrattuale da soggetti terzi, sia nel caso in cui i relativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatori sia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell'ente finanziatore;

c) se il principio generale di diritto dell'UE del divieto di arricchimento senza causa e la disciplina dell'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile

2008, ostino a un'interpretazione della normativa nazionale secondo cui la restituzione dovuta al consumatore del "costo totale del credito" includa anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e sono dovuti a fronte di prestazioni che siano già state eseguite interamente al momento dell'estinzione anticipata del credito, anche in presenza di una informativa trasparente e dettagliata. A ben vedere, si tratta di questioni già affrontate dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Lexitor, i cui principi sono stati recepiti dal legislatore europeo anche nella nuova direttiva n. 2225 del 18 ottobre 2023 che abrogherà la direttiva 2008/48/CE con efficacia dal 20 novembre 2026 (art. 48), la quale all'art. 29 così dispone: *Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.*

Peraltro, si ricorda che né la pendenza di un incidente di legittimità costituzionale, né la pendenza di un incidente comunitario, ancorché su analoga questione, possono mai giustificare la sospensione del giudizio *ex art. 295 c.p.c.*, non assumendo il carattere della pregiudizialità nel senso supposto dalla norma (Cass. 16 gennaio 2025, n. 1139).

In conclusione, come già affermato dalla Corte d'Appello di Roma (decreto 2 dicembre 2025, n. ■■■■■) l'istanza deve essere rigettata, considerato altresì che la decisione assunta dal Tribunale in questa fase è volta a decidere sulla sola ammissibilità della domanda *ex art 140 novies cod. cons.*, essendo riservata alla successiva pronuncia di merito ogni definitiva statuizione su tutti i profili rilevanti per la decisione finale, nell'ambito della quale potrà essere esaminata e presa in considerazione la pronuncia che sia stata *medio tempore* emessa dalla Corte di Giustizia Europea.

Sull'ammissibilità dell'azione compensativa e inibitoria

Come sopra accennato, Codici ha proposto cumulativamente un'azione rappresentativa di natura compensativa *ex artt. 140 ter e 140 novies cod. cons.* e inibitoria *ex art 140 octies cod. cons.* per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II *septies*, punto 19, tra le quali rientra l'art. 125 *sexies* T.U.B.

Giova ricordare che l'azione compensativa mira ad ottenere un provvedimento a contenuto risarcitorio o restitutorio e tutela le posizioni giuridiche lese, una volta che l'illecito si sia compiuto, mediante la corresponsione di un controvalore monetario del bene o il ripristino delle condizioni di fatto o di diritto preesistenti alla violazione; diversamente, l'inibitoria configura una tecnica di tutela preventiva, poiché volta a ordinare la cessazione o l'inibizione di una condotta illecita imponendo all'autore del fatto di astenersi per il futuro da comportamenti dei quali sia accertata l'antigiuridicità.

Sotto il profilo processuale, le due azioni sono soggette, ai sensi dell'art. 140 *ter*, ult. co., cod. cons., alla disciplina consumeristica dettata dal titolo II.1 per le “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, che per orientamento di questo Tribunale possono essere proposte anche per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II *septies* che siano state commesse prima del 25 giugno 2023, data di applicabilità del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 che ha introdotto la disciplina in esame (Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord. 10 novembre 2025, n. [REDACTED] Trib. Milano, n. [REDACTED])

Ai sensi dell'art. 140 *septies* cod. cons., è rimesso al Tribunale un primo vaglio di ammissibilità della domanda, introdotto dal legislatore allo scopo di evitare iniziative pretestuose e del tutto infondate addivenendo ad una pronuncia di rito prodromica all'avvio della fase di merito.

Secondo il dettato normativo, la domanda è inammissibile:

- a) quando è manifestamente infondata;
- b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
- c) se il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 140 *novies*;
- d) se, anche a seguito di contestazioni del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
- e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente con il convenuto o dipende da quest'ultimo;
- f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

Tanto premesso, si ritiene che l'azione compensativa promossa da Codici sia ammissibile per le ragioni che seguono.

Anzitutto, la domanda non appare *prima facie* infondata.

Si ricorda a riguardo che, secondo la giurisprudenza di merito, *Nell'azione di classe la fase preliminare di verifica della non manifesta infondatezza della domanda riguarda la prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa e non la veridicità dei fatti costitutivi, a meno che questa non sia di per sé ragionevolmente esclusa dalle prove allegate agli atti introduttivi del giudizio (così Trib. Roma, 11.04.2011). In questa prospettiva, il requisito della non manifesta infondatezza deve perciò ritenersi sussistente tutte le volte in cui la domanda non sia palesemente sfornita di fondamento in fatto (cioè carente degli elementi costitutivi della fattispecie) o in diritto (cioè fondata su una prospettazione totalmente priva di fondamento giuridico)* (Trib. Milano, sez. spec. impresa,

ord. 15 febbraio 2024, est. Carnì, richiamata anche da Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord. 10 novembre 2025, est. Simonetti).

Soffermandosi quindi sulla prospettazione in fatto e in diritto della ricorrente, come sopra sinteticamente descritta, si osserva che Codici ha agito a tutela dei diritti restitutori vantati dai consumatori che, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 dell'8 novembre 2022, non abbiano ottenuto da la SOCIETA' il rimborso dei costi c.d. *up front* ovvero di quei costi fissi che, al momento della stipula, sono stati posti a loro carico e concorrono a determinare, unitamente ai costi *recurring* (che maturano nel tempo), il costo totale del credito, con conseguente violazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B.

Ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia a seguito della nota sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, la ricorrente ha infatti lamentato l'illegittimità della condotta assunta dal professionista che, avvantaggiandosi della sua posizione di forza contrattuale, ha negato ai consumatori, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto al rimborso di tutti i costi posti a loro carico, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza europea all'art. 16 della direttiva 2008/24/CE, alla quale lo Stato italiano si è adeguato.

Sostiene Codici che da tale pronuncia discenda il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi, ancorché il contratto di finanziamento sia stato concluso prima dell'entrata in vigore del novellato art. 125 *sexies* T.U.B. (25 luglio 2021), stante l'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte europea e la declaratoria di illegittimità dell'art. 11 *octies*, co. 2 del d.l. 73/2021 sancita dalla Corte Costituzionale.

Di contro, la SOCIETA' ha affermato l'applicabilità della norma che si assume violata ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021, escludendo che la Corte Costituzionale abbia modificato il regime intertemporale e contestando, in ogni caso, la fondatezza dell'azione rispetto alla richiesta di rimborso dei costi di distribuzione e delle spese di istruttoria, senza mai dedurre di aver sempre provveduto alla restituzione dei costi *un front*. Del resto, il modello contrattuale e il modulo di conteggio estintivo prodotti dalla resistente, benché risalenti al 2021 e quindi anteriori alla pronuncia della Consulta, escludono il rimborso dei costi fissi (v. doc. 2, 3 resistente), così come il modello contrattuale del 2017 prodotto dalla ricorrente, e non risultano depositati modelli successivi a dimostrazione dell'avvenuto rimborso.

Secondo una prima valutazione necessariamente sommaria che è propria della presente fase, il Collegio reputa la domanda compensativa di Codici non manifestamente infondata, tenuto conto del quadro normativo europeo (art. 16 dir. 2008/48/CE) e nazionale (art. 125 *sexies* T.U.B) di riferimento, della nota pronuncia Lexitor della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto il diritto dei consumatori

alla restituzione di tutti i costi, compresi quelli *up front*, enunciando un principio interpretativo i cui effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 263/2022, nonché dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 settembre 2023, n. 25977) e dell'ampio contenzioso emerso in merito alle azioni promosse dai consumatori a tutela del proprio diritto al rimborso dei suddetti costi fissi, che ha portato buona parte della giurisprudenza di merito all'accoglimento delle domande promosse dai singoli consumatori (v. in particolare Trib. Milano, sez. VI, 15 febbraio 2023, est. Tombesi).

Elemento indiziario della non manifesta infondatezza è inoltre la circostanza che la SOCIETA' non abbia espressamente e puntualmente affermato di aver sempre restituito i costi *up front*, ma ha dichiarato di essersi adeguata all'evoluzione giurisprudenziale e normativa, senza aver dedotto né tantomeno provato di non aver trattenuto nel periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 121 *sexies* e alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale i costi *up front* proporzionalmente appuntabili al periodo di durata del contratto venuto meno.

Non da ultimo, meritano di essere ricordate nel medesimo senso le pronunce di ammissibilità e non manifesta infondatezza assunte da questa Sezione e dalla Corte d'Appello di Roma con riguardo ad azioni rappresentative promosse a tutela degli stessi interessi protetti nel presente giudizio (Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord. 10 novembre 2025, n. [REDACTED] Corte d'Appello di Roma, decreto 2 dicembre 2025, n. [REDACTED] sulla medesima questione, v. anche Trib. Milano, sez. VI, ord. 3 luglio 2021; Trib. Milano, sez. VI, ord. 3 novembre 2020).

Risulta inoltre individuato dall'associazione ricorrente il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, identificato in coloro che, *in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società, si siano visti denegare da quest'ultima la riduzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125 sexies TUB, in relazione a contratti di credito al consumo stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022* (art. 840 *sexies*, comma 1, lett. c) c.p.c.).

Classificata in tali termini, la classe dei consumatori da tutelare risulta sufficientemente determinata e titolare di posizioni giuridiche omogenee, poiché riguarda tutti i consumatori di un unico professionista, la SOCIETA' appunto, che in un arco temporale determinato nel periodo compreso tra il 14 marzo 2015 (ovvero il decennio precedente al deposito del ricorso) e l'8 novembre 2022 abbiano stipulato un contratto di credito al consumo rimborsato anticipatamente senza ottenere i costi *up front*. Sussiste inoltre l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 140 *novies* cod. cons., non potendosi condividere la tesi della resistente che, come anzidetto, ha eccepito la carenza di tale presupposto.

Giova premettere che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento dell'ormai prevalente giurisprudenza di merito, fatto proprio anche da questo Tribunale, *Nell'azione di classe l'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, si ravvisa nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi* (Corte d'Appello di Milano, 3 marzo 2014, richiamata da Trib. Milano, sez. spec. impresa A, ord. 4 novembre 2025; Trib. Milano, sez. spec. impresa B, ord. 10 novembre 2025).

L'omogeneità tra i diritti individuali dei potenziali aderenti va dunque *rintracciata nell'unicità del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa* (Trib. Venezia, ordinanza 5 aprile 2017).

In sintesi, il requisito dell'omogeneità presuppone che:

- (a) le posizioni soggettive individuali azionate in giudizio traggano origine da titoli o situazioni sovrapponibili ed esprimano questioni comuni prevalenti su quelle individuali;
- (b) la fonte del danno sia comune per tutti i proponenti e i potenziali aderenti, dovendo il danno-evento originare in via diretta dalla medesima condotta contestata;
- (c) la quantificazione del risarcimento sia effettuabile in base a criteri uniformi senza necessità di accertamenti istruttori o peritali relativi a specifiche e prevalenti questioni di fatto afferenti ai singoli pretesi danneggiati (cfr. Trib. Milano, sez. spec. impresa A, ord. 4 novembre 2025).

Nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa è rappresentato dalla pratica commerciale scorretta che, a dire della ricorrente, *la SOCIETA'* ha assunto a danno di quei consumatori che, estinto anticipatamente il finanziamento, non abbiano ottenuto la restituzione della quota parte dei costi *up front*.

Trattandosi di soggetti titolari della medesima pretesa restitutoria nei confronti del medesimo professionista, derivante dalla dedotta condotta illecita, sussiste l'omogeneità dei diritti della classe dei consumatori da tutelare, come sopra identificata, in quanto gli elementi costitutivi della fattispecie presentano una parte comune alla platea dei potenziali aderenti, afferente alle questioni di fatto e di diritto da risolvere che, in quanto tali, appaiono suscettibili di una valutazione unitaria e potranno quindi essere decise con un unico provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme.

Pertanto, le pretese restitutorie tutelate, benché non identiche, risultano omogenee sotto il profilo dell'*an*, differenziandosi sotto il profilo del *quantum* il che, lo si è già ricordato, non incide sulla valutazione di ammissibilità dell'azione.

In proposito, valga considerare che la diversità dei moduli contrattuali e delle relative clausole non è elemento tale da incidere sulla omogeneità delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio, rilevando piuttosto nella successiva fase di merito, allorché si tratterà di accertare l'*an* della restituzione e la

determinazione dei costi dovuti agli aderenti (in tal senso, v. Corte d'Appello di Roma, directo n. [REDACTED] Trib. Milano, sez. spec. impresa B, ord. 11 novembre 2025).

Per tali ragioni, l'eccezione di disomogeneità di parte resistente non può trovare accoglimento.

Infine, è incontestata l'ammissibilità dell'azione sotto il profilo di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 140 *septies* cond. cons., rispetto alle quali va osservato che:

lett. d): sussiste la legittimazione all'azione della ricorrente ai sensi dell'art. 140 *quater* cod. cons., quale associazione di consumatori iscritta nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico *ex* art. 137 cod. cons. (doc. 1, 2 ricorrente), che ha agito in proprio senza il mandato di uno specifico aderente;

lett. e): non sono emersi elementi che possano far ritenere che la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, poiché la ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a sostegno dell'azione e la circostanza non è stata contestata;

lett. f): la domanda proposta rientra nell'oggetto sociale dell'associazione, che annovera tra le sue attività anche *“l'attività di promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché di diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale”* (art. 3 Statuto, doc. 3 ricorrente).

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione rappresentativa compensativa promossa da Codici *ex* art. 140 *novies* d.lgs. 206/2005 nei confronti di la SOCIETA'

Passando all'esame dell'azione inibitoria, come già esposto, Codici ha domandato al Tribunale di inibire alla resistente le condotte illecite in contestazione e *ogni condotta simile*, ordinarle l'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate informando per iscritto la propria clientela dei diritti restitutori spettanti in sede di anticipata estinzione di credito al consumo e, infine, di condannarla al pagamento di 5.000 euro per ogni condotta violativa dell'ordine di inibizione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La domanda è stata preceduta dalla comunicazione di una diffida trasmessa a mezzo pec alla resistente in data 11 luglio 2024, come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 140 *octies* cod. cons.

Ciò posto, si ritiene che l'azione in esame non possa essere ammessa, difettando il presupposto dell'attualità della condotta e risultando quindi manifestamente infondata.

la SOCIETA' ha infatti cessato la propria condotta, in quanto è stato documentato che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato *di modificare tutti i futuri conteggi estintivi applicando, come indicato anche da Banca Italia nella suddetta lettera, la modalità di calcolo estintivo Lexitor, ovvero la restituzione di tutti i costi non goduti relativi al periodo non ancora decorso al momento dell'estinzione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale sottoscritta, nonché di dare*

informativa a tutte le banche cessionarie dei crediti originati e ceduti dalla Società (verbale [REDACTED] doc. 14 resistente).

Ne risulta che, quantomeno dalla data del [REDACTED] la resistente si è adeguata all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 125 *sexies* T.U.B., provvedendo alla restituzione di tutti i costi, compresi i costi *up front*, indipendentemente dal contratto sottoscritto.

In considerazione di ciò, la domanda deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza, poiché attualmente il professionista non nega il rimborso dei costi *up front* e quindi la condotta in contestazione è cessata e non è ravvisabile il periodo di reiterazione (cfr. Corte d'Appello di Milano, ord. 17.12.25, est. Occhiuto; C.d.A. Roma, 21.11.25). D'altra parte, i consumatori ai quali è stato negato il rimborso degli importi dovuti saranno tutelati dalla pronuncia di merito alla quale la SOCIETÀ' in caso di accoglimento, sarà tenuta ad adeguarsi (cfr. Corte d'Appello di Milano, ord. 17.12.25, est. Occhiuto).

Infine, rispetto all'obbligo informativo, non si ravvisa la condotta lesiva di cui si duole Codici, condividendosi quanto affermato in una fattispecie analoga dalla Corte d'Appello di Milano che, nel confermare l'ordinanza di inammissibilità dell'azione inibitoria, pronunciata da questa Sezione sempre in materia di credito al consumo e costi *up front*, ha affermato: *La necessità di un'informativa scritta da inviare alla clientela potrà, eventualmente, essere valutata all'esito dell'accertamento di merito, dopo che il Tribunale avrà verificato il corretto computo del rimborso. Infatti, gli effetti lesivi a cui si riferisce la reclamante, scaturenti da un addotto deficit informativo, e comunque da una asimmetria informativa, non possono trovare rimedio con la domanda inibitoria, bensì semmai potranno essere rimossi a seguito del provvedimento decisorio del Tribunale* (cfr. Corte d'Appello di Milano, ord. 17.12.25, est. Occhiuto).

La domanda inibitoria proposta da Codici viene dunque dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 140 *septies*, co. 8, lett. a, cod. cons.

Sulla prosecuzione del giudizio ex art. 140 *novies* d.lgs. 206/2005

Il giudizio proseguirà con riguardo alla sola azione compensativa, dichiarata ammissibile.

Ai sensi dell'art. 840 *quinquies* c.p.c. (cui rinvia l'art. 140 *novies* d.lgs. 206/2005), i portatori di diritti individuali omogenei che intendano aderire all'azione di classe compensativa promossa da Codici dovranno depositare **entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza** nel portale dei servizi telematici di cui all'art. 840 *ter* c.p.c. gli atti di adesione, nel rispetto delle forme previste dall'art. 140 *novies* cod. cons. e 840 *quinquies*, co. 1 c.p.c.

La classe dei consumatori titolari di diritti individuali omogenei viene definita nei termini che seguono.

Si considerano appartenenti alla classe i consumatori che abbiano estinto anticipatamente i contratti di credito al consumo conclusi con la SOCIETA' tra il 14 marzo 2015 e l'8 novembre 2022 e che non abbiano ricevuto in restituzione, in proporzione alla minore durata del contratto, i costi *up front*. Il diritto individuale omogeneo degli appartenenti alla classe che si intende tutelare è quindi il diritto alla restituzione proporzionale dei costi *up front*.

P.Q.M.

letti e applicati gli art. 140 *septies* cod. cons., 840 *quater* c.p.c., così statuisce:

- 1. dichiara** ammissibile e apre al gruppo di consumatori indicato in motivazione l'azione rappresentativa compensativa proposta *ex art* 140 *novies* del d.lgs. 206/2005 dall'Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino nei confronti di la SOCIETA'
- 2. dispone** che la Cancelleria provveda a pubblicare la presente ordinanza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia entro quindici giorni dal deposito del presente provvedimento;
- 3. fissa** termine di 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'art 840 *ter* c.p.c. per l'adesione all'azione, nel rispetto delle forme previste dall'art. 140 *novies*, co. 2 del d.lgs. 206/2005 e art. 840 *quinquies*, co. 1 c.p.c., da parte dei soggetti portatori di diritti omogenei cui si riferisce il ricorso;
- 4. dichiara** inammissibile l'azione rappresentativa inibitoria proposta *ex art* 140 *octies* del d.lgs. 206/2005 dall'Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino nei confronti di la SOCIETA'
- 5. fissa** per la prosecuzione del giudizio l'udienza collegiale dell'1 ottobre 2026, ore 11.00.

Così deciso in Milano, alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Il Presidente

dott. Angelo Mambriani